

Made in Italy

Uno strumento di difesa in più

L'“aiuto” arriva dall'articolo 514 del codice penale

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il reato di “Frodi contro le industrie alimentari”, sanzionato dall'articolo 514 del codice penale, può essere usato per combattere le frodi sia dei prodotti a denominazione protetta, sia di quelli “comuni” per i quali le maestranze italiane eccellono indipendentemente dal legame con il territorio della materia prima, come nel caso di pasta, olio e derivati del pomodoro. Ma fino ad ora è stato sottoutilizzato

Il reato è sanzionato con una certa severità – “reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a 516 euro”, con pene aumentabili di un terzo se scatta l'aggravante del secondo comma – ma il bene giuridico tutelato, ovvero “l'industria nazionale”, meriterebbe probabilmente un rigore sanzionatorio

anche maggiore vista la rilevanza economica assunta dai prodotti industriali “Made in Italy”, con gli alimenti in prima fila: stiamo parlando del delitto di “Frodi contro le industrie nazionali”, che l'articolo 514 del codice penale così delinea:

«Articolo 514

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».

Un reato, questo, risalente al testo originario del codice penale e quindi all'ormai (molto) lontano 1931. Un reato che però, se sapientemente utilizzato dagli organi di controllo e dai pubblici ministeri, proprio in questi nostri anni di terzo millennio potrebbe risultare prezioso strumento per la difesa del nostro patrimonio di merci “Made in Italy”, a cominciare, appunto, dai prodotti alimentari.

Proprio in tale prospettiva, pertanto, qui proviamo a dare un contributo interpretativo per una sua concreta applicazione ai fenomeni attuali.

Un primo aspetto da chiarire, a parer nostro, è naturalmente quello della delimitazione del cosiddetto “campo di applicazione” della norma penale in questione, delimitazione che proprio l’intitolazione dell’articolo 514, in verità, rischia di far nascere come ingiustamente limitativa e questo a causa dell’uso – inopportuno – di un plurale: “le industrie nazionali”. Tale formulazione al plurale, infatti, potrebbe far sorgere spontanea nell’interprete la tentazione di un’applicazione restrittiva della norma penale in questione ovvero un’interpretazione ed un’applicazione circoscritte alla mera tutela delle singole industrie italiane. Soluzione, però, non condivisibile ove si dia il giusto e prevalente valore – ai fini dell’interpretazione più corretta – al testo della norma rispetto al suo titolo, testo che invece si richiama alla “industria nazionale” ovvero ad una formulazione al singolare e che lascia inequivocabilmente intendere che il “documento” paventato e punito dal legislatore del 1931 non riguarda una specifica “industria nazionale”, bensì l’“industria nazionale” considerata globalmente ovvero l’“economia nazionale” attraverso il suo comparto industriale. Interpretazione avallata anche dalla collocazione sistematica dell’articolo 514 in esame il quale, non a caso, è collocato nel Titolo VIII del codice, intitolato “Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio” e, in particolare, si colloca nel capo II, a sua volta intitolato “Dei delitti contro l’industria e il commercio”.

In realtà, la tutela dalle contraffazioni per le singole industrie nazionali si realizza con altre norme dello stesso codice e segnatamente con quelle (articoli 473 e 474) che puniscono la contraffazione o alterazione di “marchi, brevetti, modelli, disegni o segni distintivi” ovvero quegli elementi che individuano le singole aziende ed i loro prodotti.

L’articolo 514 in esame, invece, punisce questi comportamenti quando la loro gravità, soprattutto in considerazione del prestigio di cui un singolo prodotto contraffatto gode sui mercati, aggiunge al danno arrecato alla singola azienda anche un danno per il settore industriale italiano in generale e questo o per l’entità economica del danno e/o per la credibilità di un intero comparto industriale.

Ed è proprio quest’ultima ipotesi che merita, a nostro avviso, una particolare riflessione in relazione al comparto del “Made in Italy” alimentare, sia quello “comune” sia, e più ancora, quello dei prodotti riconosciuti come Dop, Igp o Stg.

L’industria alimentare del “Made in Italy”

In realtà, è quasi banale dover ricordare il successo mondiale che la produzione agroalimentare italiana sta riscuotendo da molti anni e con una particolare accelerazione quantomeno nell’ultimo decennio, tanto da aver generato un fenomeno globale di concorrenza sleale e truffaldina a tutti noto come “*Italian sounding*”.

In pratica, il patrimonio di prodotti agroalimentari italiani di gran pregio per caratteristiche strettamente legate al territorio, quali i prodotti riconosciuti Dop, Igp e Stg ai sensi delle normative UE, ma anche quelli cosiddetti “comuni”, ma per i quali le maestranze italiane eccellono indipendentemente dal legame con il territorio delle materia prima, e per tutti basta ricordare la “pasta alimentare” o i “derivati del pomodoro”, ha indotto, nelle più svariate parti del mondo, operatori disonesti a realizzare alimenti solo apparentemente simili a quelli italiani suddetti e a evocare fraudolentemente persino il nome con diciture più o meno assonanti, valga per tutte il clamoroso esempio del “Parmesan”, cattiva imitazione del rinomato “Parmigiano reggiano Dop”. Orbene, non c’è dubbio che questi fenomeni nel loro complesso arrechino un danno all’intera economia nazionale oltre che al comparto dell’industria alimentare nello specifico.

È dunque da prendere in seria considerazione il ricorso alla repressione penale, avvalendosi anche della figura delittuosa di cui all’articolo 514 del codice penale per colpire gli autori delle manovre speculative descritte nel suddetto articolo ovvero mettendo in circolazione alimenti delle industrie italiane «con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati». A nostro giudizio, infatti, questi comportamenti non solo arrecano un danno alla singola azienda italiana che scopre sul mercato, nazionale od estero che sia, prodotti fabbricati da terzi e spacciati come i suoi, ma arrecano un danno anche all’economia ovvero all’industria italiana nel suo complesso e questo:

- sia perché le sottraggono risorse economiche, soprattutto quando autori delle contraffazioni siano operatori stranieri;
- sia perché fanno perdere prestigio e apprezzamento agli alimenti contraffatti presso i consumatori nazionali ed esteri, i quali acquisteranno e consumeranno alimenti di qualità scadente nell’erronea

convinzione che siano originali e restando poi delusi nelle loro aspettative sulla bontà di un prodotto alimentare italiano.

Questo vale, come sopra dicevamo, anche per alimenti comuni, ma di grande e diffuso prestigio internazionale (pasta e pomodoro, ma non solo), ma vale ancora di più nel caso di quei prodotti le cui caratteristiche qualitative sono ben legate al territorio italiano ed alle tecniche di lavorazione italiane, quali appunto gli alimenti Dop, Igp e Stg. Ci sembra giunto il momento, pertanto, per una seria riflessione sull'utilizzo di questa ipotesi di reato, descritta nell'articolo 514 suddetto, in aggiunta a quelle altre già previste dallo stesso codice (articoli 515 e seguenti) per combattere le frodi ai danni dei prodotti a denominazione protetta, ma anche ai danni di quelli "comuni", ma con requisiti vincolati (ad esempio, pasta, olio, derivati del pomodoro). Dobbiamo però a questo punto registrare con rammarico che la giurisprudenza formatasi negli anni su questa norma è assolutamente scarna e ciò a conferma della scarsa attenzione prestata dagli operatori del diritto (organi del controllo ufficiale ed inquirenti giudiziari in primo luogo) su questo versante normativo, un versante che sarebbe erroneo ritenere operante soltanto per il mercato interno e che invece può colpire anche attività commerciali fraudolente commesse completamente su territori esteri, ma che – ai sensi dell'articolo 6 del codice penale – sono punibili anche dinanzi all'autorità giudiziaria italiana. Ricordiamo, infatti, che il secondo comma del suddetto articolo 6 così testualmente stabilisce:

«Articolo 6

[...]

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione». In pratica (si veda in tal senso la sentenza del 17 ottobre 2008 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione penale II), la competenza dell'autorità giudiziaria italiana sussiste anche per condotte illecite svoltesi completamente fuori dal territorio italiano, ma i cui effetti (il cosiddetto "evento") si determina sul territorio italiano. Ed è questo quanto appunto accade nel delitto descritto dall'articolo 514 in esame, il quale prevede come "evento" l'aver congegnato "un nocumento all'industria nazionale".

A questo punto ci resta solo da sottolineare un ultimo presupposto per l'applicazione della norma in questione, presupposto che riguarda l'entità del suddetto "nocumento".

Proprio perché la norma è a tutela dell'"industria nazionale" è evidente, infatti, che *"il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sull'originalità dei prodotti"*: in tal senso, la Corte di Appello di Perugia con sentenza del 24 giugno 2011.

Di tale principio ci sembra significativo sottolineare che, per dare la dimensione "nazionale" al "nocumento industriale" prodotto dall'autore di un reato di contraffazione nella fattispecie in esame non è necessario guardare al dato puramente monetario, ma è sufficiente anche il semplice "offuscamento" ovvero la lesione del prestigio e dell'immagine sul mercato del prodotto che ha subito la delinquenziale contraffazione e da esso un "danno di immagine" per il prodotto (alimentare, in questo caso) italiano in genere.

Quest'ultimo aspetto, dunque, può legarsi anche ad un dato non quantitativo, ma divulgativo del fatto/reato ed alla notorietà della vicenda delinquenziale. Siamo dunque al cospetto di una norma che, contrariamente allo scarso utilizzo che ne è stato fatto nel corso degli anni dagli operatori istituzionali chiamati a tutelare il comparto agroalimentare italiano, in effetti già da tempo, da decenni, avrebbe ben potuto/dovuto affiancare le contestazioni di reato classiche che riguardano il settore delle contraffazioni e di quelle alimentari in particolare (vedi gli articoli 473, 474, 515 e seguenti del codice penale). Una norma che, dunque, ben potrebbe/dovrebbe aggiungersi a questi strumenti di repressione per combattere fenomeni criminali sempre più odiosi e dei quali la pubblica opinione e la parte sana del mondo produttivo invocano da tempo sempre più rigorose sanzioni.

Uno strumento normativo, quindi, già pronto e colpevolmente non utilizzato finora, mentre si attende ormai da anni il varo di un apposito

